



Dott. Ambrogio Romano
NOTAIO

1
Allegato "B " all'atto ai miei rogiti in data 20 dicembre 2018, raccolta n. 22912

STATUTO
del consorzio con attività esterna
"GAL TABURNO CONSORZIO".

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1) DENOMINAZIONE

E' costituito, a norma dell'art.2612 cod.civ., un consorzio con attività esterna senza scopo di lucro con denominazione **"GAL TABURNO CONSORZIO"**, nel seguito indicato semplicemente come "consorzio".

Art.2) SEDE

Il consorzio ha sede legale in Torrecuso (BN), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi operative, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ovvero di trasferire la sede consortile nell'ambito dello stesso Comune.

Art.3) DURATA

La durata del consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050. Tale scadenza potrà essere prorogata o anticipata, previa delibera assembleare assunta se condo le modalità di legge.

Art.4) SCOPO ED OGGETTO CONSORTILE


Il consorzio non ha scopo di lucro.

Esso si propone di indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione nelle aree del Taburno e dei territori limitrofi e connessi, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi e le strategie dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e dei Piani di Sviluppo regionali, provinciali e locali.

Esso svolgerà un ruolo di coordinamento promozionale dei propri consorziati e di rappresentanza economica degli stessi nei confronti delle istituzioni.

Avvalendosi anche delle competenze dei consorziati, del loro know-how e dei loro partner, attuerà l'oggetto consortile operando direttamente o prestando consulenze, in particolare, nei seguenti ambiti:

- formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- animazione dello sviluppo rurale, valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di produzioni agricole, silvicole ittiche ed agroalimentari locali;
- turismo rurale e agriturismo;
- recupero del patrimonio edilizio rurale;
- sostegno alle piccole imprese ed all'artigianato, anche gestendo servizi zonali;
- gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali;
- promozione e realizzazione di nuove tecnologie di comuni-



cazione all'interno dell'area d'intervento specifico e con l'esterno;

- consulenza e ricerche in campo sociale, economico, socio-economico, ambientale e realizzazione di indagini conoscitive;
- redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
- servizi: terziario avanzato, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologica, energia, impatto ambientale, approntamento di materiali di dattici, bibliografici, per convegni e seminari;
- collaborazione a riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione, o gestione diretta di esse, qualora specifiche nei settori d'intervento del consorzio.

Il consorzio vuole rappresentare anche, di fatto, un Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) al fine di promuovere e realizzare, anche in sinergia con Università, Centri o Istituti di Ricerca e Consulenza, un approccio LEADER, così come previsto dall'asse 4 del P.S.R. della Regione Campania, secondo le leggi e le direttive nazionali e comunitarie vigenti o in corso di emanazione.

Il consorzio potrà svolgere tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie (compreso Leasing), creditizie, mobiliari, immobiliari (quali acquisti, vendite, permuta, costituzioni di diritti di superficie, locazioni con patto di futura vendita ed acquisti con patto di riscatto, costruzioni di fabbricati, divisioni, ecc.), tecnico-scientifiche e promozionali ritenute dall'organo amministrativo utili al raggiungimento dello scopo consortile. Esso potrà anche dare garanzie, tanto personali che reali, anche a favore di terzi. Potrà assu mere partecipazioni in altri consorzi o società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, a condizione che tale attività non assuma carattere prevalente rispetto all'attività del consorzio e non venga svolta nei confronti del pubblico e quindi nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. n.385/93 e dalle disposizioni delle competenti autorità.

Il consorzio realizzerà la propria attività in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e potrà anche partecipare ad altri consorzi o imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio.

TITOLO II

SOCI - PARTECIPAZIONI

Art.5) REQUISITI DEI CONSORZIATI

Possono essere consorziati le associazioni che operano in campi sindacali, sociali, culturali, ambientali ed economici, gli enti pubblici (in particolare Comuni, Province, Comunità Montane, Camere di Commercio, Università, Enti di ricerca ed Istituti scolastici), le imprese di qualunque settore economico, comunque costituite (compre se le cooperative, i con-

sorzi e privati), gli Istituti di Credito e le società finanziarie ed ogni altra organizzazione o istituzione a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale che abbia svolto o che svolga attività connesse agli scopi di cui al precedente art.4.

Art. 6) DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei consorziati, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con il consorzio, è quello risultante dai libri consortili.

Art. 7) AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

Il numero dei consorziati è illimitato.

Chi desidera far parte del consorzio (o, essendo già consorziato, intende incrementare la propria quota di partecipazione) deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione sottoscritta dal legale rappresentante.

Nella stessa dovrà essere indicata l'esatta ragione consortile o denominazione.

La domanda deve essere corredata da:

- a) dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi consortili (solo per chi intende divenire consorziato);
- b) copia dello Statuto e della delibera di adesione, assunta dall'organo consortile competente per territorio, dalla quale risultino l'indicazione del rappresentante legale e dei poteri dello stesso;
- c) indicazione della quota che si intende sottoscrivere;
- d) versamento pari al 25% della quota che si intende sottoscrivere, nonché dell'intera quota di ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione, verificata la necessaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità, delibera sull'ammissione.

Se la domanda di ammissione è accolta, il nuovo consorziato deve provvedere a completare il residuo versamento secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. L'inottemperanza può costituire causa di esclusione.


A nessun consorziato è consentito essere detentore di una quota che superi il 20% del fondo consortile.

Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

Il consorziato che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne preventiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà sulla procedura da seguire per assicurare il diritto di prelazione ai consorziati.

Qualora i consorziati non esercitino il diritto di prelazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare la necessaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità del cessionario; la cessione è comunque subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

È escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimento di quote consortili tra enti o società appartenenti allo



stesso gruppo o al medesimo sistema associativo ovvero a favore di società controllate o controllanti, fatta salva la necessaria verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità del cessionario da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le quote di partecipazione non possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, salvo consenso scritto di tutti i consorziati.

Art.9) MORTE DEL CONSORZIATO

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Art.10) PARTECIPAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI

Le quote di partecipazione degli Enti pubblici non potranno raggiungere complessivamente la metà del fondo consortile.

Art.11) RECESSO

Il consorzio può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio.

Il consorzio che intende recedere dal consorzio dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, giustificandone il motivo, con preavviso di almeno tre mesi.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei consorziati.

Art.12) ESCLUSIONE

L'esclusione di un consorzio è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del consorzio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La dichiarazione del fallimento è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione.

Il consorzio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività del consorzio, per decisione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della relativa delibera assembleare.

Detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

La deliberazione può essere impugnata davanti al soggetto preposto a fungere da arbitro, ai sensi del successivo art.35.

L'impugnazione ha effetto sospensivo della deliberazione.

Trascorsi trenta giorni senza che la deliberazione sia stata impugnata, essa diviene immediatamente operante.

Dell'esclusione deve essere fatta annotazione nel libro dei consorziati.

**ART.13) LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI A SEGUITO DI RECESSO
O ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO**

Al consorziato receduto o escluso sarà rimborsata la sua quota di partecipazione al fondo consortile solo dopo lo scioglimento del Consorzio, salva diversa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.14) TRASFERIMENTO DI AZIENDA

In caso di trasferimento di azienda per atto tra vivi, il rapporto consortile continua con il nuovo titolare dell'azienda.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notifica dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.

Art.15) RIDUZIONE DEL NUMERO MINIMO DEI CONSORZIATI

Nel caso in cui, per le cause previste dai precedenti articoli 11, 12 e 14, la quota di partecipazione al fondo consortile di uno o più consorziati dovesse superare il limite di cui all'art.7, comma 8, il consorzio si scioglierà qualora, nel termine di centoventi giorni, tale limite non sia ricostituito mediante l'ingresso in consorzio di nuovi consorziati in possesso dei requisiti prescritti.

TITOLO III

PATRIMONIO E QUOTE CONSORTILI - ESERCIZIO E BILANCIO

Art.16) FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito:


- dalle quote versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio; esse non possono essere inferiori ad euro 500,00 (cinquecento);
- dalle eventuali eccedenze di bilancio, dalle riserve, dai versamenti dei consorziati a tale scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altro bene, pervenuti a qualunque titolo, e senza obbligo di restituzione, al consorzio.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea può deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini. Il consorziato che non adempia alla richiesta di reintegro secondo le modalità stabilite dall'Assemblea potrà essere dichiarato decaduto dal Consorzio con decisione del Consiglio di Amministrazione. Il consorzio potrà acquisire dai consorziati versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Per la durata del consorzio non è consentito ai consorziati chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, sino alla liquidazione del consorzio.

Non possono essere distribuiti ai consorziati utili od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

Art.17) ESERCIZIO



L'esercizio decorre dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno solare, il Consiglio di Amministrazione predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo annuale da presentare all'Assemblea, che deve discuterlo ed approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi.

L'attività del consorzio è organizzata sulla base di programmi di attività. È facoltà del Consiglio predisporre e sottoporre all'approvazione dei consorziati un bilancio preventivo.

TITOLO IV

DECISIONI - ORGANI CONSORTILI

Art.18) DECISIONE DEI CONSORZIATI

Le decisioni dei consorziati, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i consorziati, ancorché dissenzienti.

I consorziati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti consorziati che rappresentano almeno un terzo del fondo consortile sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei consorziati:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo (nella forma del sindaco unico e del collegio sindacale) e, se del caso, del revisore legale dei conti, anche nelle ipotesi in cui la legge non ne imponga la sussistenza, e l'attribuzione ai medesimi dell'incarico relativo al controllo della gestione e/o della revisione legale dei conti nel rispetto delle opzioni previste dal successivo art.32;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto consortile o una rilevante modificazione dei diritti dei consorziati;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ART.19) DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i consorziati iscritti nel libro dei consorziati.

Il voto del consorzio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART.20) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto previsto al successivo art.21, le decisioni dei consorziati possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari

vincoli, purché sia assicurato a ciascun consorziato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con i quorum di cui al successivo art.25.

Il procedimento deve concludersi entro quindici (15) giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei consorziati adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei consorziati.

ART.21) ASSEMBLEA


Le decisioni dei consorziati devono essere adottate mediante deliberazione assembleare:

- nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 18, lettere d), e) ed f); in tal caso il verbale deve essere redatto da un notaio;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto;
- quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di consorziati che rappresentano almeno un terzo del fondo consortile.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito territoriale della provincia a cui risulta riconducibile la sede legale del Consorzio.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonché l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purché in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione:

- mediante affissione nei locali della sede consortile; ovvero, in alternativa
- mediante spedizione a tutti i consorziati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso il domicilio dei singoli consorziati quale risultante dal libro dei consorziati ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal consorziato destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul libro dei consorziati.



Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti consorziati e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti del consorzio, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 22) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dal consigliere di amministrazione più anziano o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei consorziati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o videocollegati a cura del consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 23) DELEGHE

Ogni consorziato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da soggetto anche non consorziato per delega scritta, che deve essere conservata dal consorzio. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresen-

tante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega è conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

ART.24) VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e l'importo della quota consortile sottoscritta da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei consorziati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei consorziati.

ART.25) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI


L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo consortile e delibera a maggioranza assoluta del fondo consortile intervenuto. Nei casi previsti dal precedente art.18, lettere d), e) ed f), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo consortile.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti e delibera a maggioranza assoluta del fondo consortile intervenuto.

Nel caso di decisione dei consorziati assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del fondo consortile. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art.26) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, nominati su decisione dei consorziati, dura in carica a tempo indeterminato o per il diverso tempo deliberato dall'assemblea che li ha nominati; esso può essere revocato, anche prima della scadenza, con deliberazione motivata assunta dall'Assemblea.



Possono essere membri del Consiglio di Amministrazione esclusivamente i consorziati persone fisiche o i rappresentanti legali dei consorziati enti collettivi (o altra persona fisica all'uopo designata dal rappresentante legale), che abbiano sottoscritto una quota consortile di almeno euro 5.000,00 (cinquemila). I consorziati enti collettivi possono sostituire il loro rappresentante in Consiglio di Amministrazione durante il suo mandato.

La maggioranza dei consiglieri deve essere costituita da rappresentanti di soggetti privati.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 cod.civ..

Sino a contraria deliberazione dei consorziati, gli amministratori non sono vincolati al divieto di cui all'art.2390 cod.civ., e, in considerazione della natura consortile del consorzio, sono dispensati dall'osservanza dell'art.2391 cod.civ..

Art.27) POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi del consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire ad uno o più dei suoi componenti deleghe e responsabilità; la loro nomina deve avvenire con l'indicazione precisa dei compiti loro affidati.

ART.28) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 29, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dal consorzio.

ART.29) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale:

- in caso di decisioni che riguardano la redazione del progetto di fusione (o scissione);
- in caso di decisioni che riguardano il progetto di bilancio;
- in caso di richiesta avanzata da almeno un terzo dei membri del consiglio;
- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

In questi casi, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.


Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Campania.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta



si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. L'assenza ingiustificata alle adunanze ovvero la mancata risposta alle convocazioni scritte di cui all'art.28 per tre volte consecutive comporta automaticamente la decadenza dal mandato, di cui il Consiglio dovrà prendere atto senza indugio e deliberare di conseguenza.

Art.30) PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, un Presidente e, eventualmente, un Vice Presidente, qualora non nominati dall'Assemblea.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del consorzio.

In caso di assenza ed impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

ART.31) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori non spetta alcun compenso a fronte dell'attività esercitata, salvo diversa delibera dell'Assemblea dei consorziati.

Art.32) ORGANO DI CONTROLLO

Per quanto attiene agli organi di controllo e di revisione legale dei conti, al consorzio sarà consentito fruire di tutte le opzioni organizzative ed operative previste in merito dalla normativa vigente.

Competerà, peraltro, ai consorziati la facoltà di istituire, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.18), l'organo di controllo (nella forma del sindaco unico o del collegio sindacale) e, se del caso, il revisore legale dei conti, nel rispetto della disciplina prevista dall'art.2477 cod.civ., anche nelle ipotesi in cui la legge non ne imponga la sussistenza.

I consorziati possono stabilire che l'incarico relativo al controllo della gestione e/o della revisione legale dei conti sia attribuito:

- a) esclusivamente ad un organo sindacale (sindaco unico o collegio sindacale), il quale sarà investito tanto del controllo della gestione quanto della revisione legale dei conti;
- b) separatamente a due organi diversi e, in particolare:
 - da un lato, al sindaco unico o, in alternativa, al collegio sindacale con competenza a svolgere il controllo della gestione;
 - dall'altro, al revisore (persona fisica o società di revisione) con competenza ad esercitare la revisione legale dei conti;
- c) al solo revisore (revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti).

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dal già citato art.2477 cod.civ. e facoltativa in assenza delle condizioni medesime.

Per la disciplina dell'organo di controllo, valgono le disposizioni normative stabilite in materia.

Art. 33) REGOLAMENTO INTERNO

Sulla base dei criteri stabiliti dai consorziati, il Consiglio di Amministrazione redige uno o più regolamenti interni che disciplinino i rapporti con il personale e quant'altro ritenuto utile o necessario per il buon funzionamento del consorzio.

Art. 34) COORDINATORE DEL CONSORZIO E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO (R.A.F.)

Il Coordinatore del consorzio è il responsabile dell'attuazione delle strategie del consorzio; è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su incarico fiduciario.

Al Coordinatore è richiesta la laurea in discipline giuridiche o economiche o ambientali o comunque ritenuta adatta al ruolo dal Consiglio di Amministrazione, con esperienza professionale quinquennale e che sia iscritto nella "short list" dei professionisti predisposta dal consorzio.

Il Coordinatore è il responsabile dei processi/percorsi di natura programmatica e operativa del consorzio ed ha funzioni di raccordo tra le unità operative facenti parte della struttura organizzativa.

Il Coordinatore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'Assemblea qualora all'ordine del giorno vi siano argomenti riguardanti la strategia ed il funzionamento del consorzio, relazionando sull'opera svolta e sui risultati conseguiti.

Il ruolo, le competenze ed il rapporto di lavoro tra il Coordinatore ed il consorzio sono disciplinati dal Regolamento interno del Consorzio.


Il Consiglio di Amministrazione del consorzio nomina un Responsabile Amministrativo e Finanziario (in sigla R.A.F.), con incarico fiduciario, previa selezione o direttamente sulla base di accertata professionalità e capacità tecnica.

Al R.A.F. è richiesta la laurea in discipline economiche o giuridiche, l'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da almeno cinque anni e l'iscrizione nella "short list" dei professionisti del consorzio.

Il R.A.F. deve possedere competenze documentate, acquisite preferibilmente presso ditte/associazioni/pubbliche amministrazioni, nella gestione dei finanziamenti pubblici, dell'economia aziendale, nella redazione di bilanci, nonché nell'attività di segreteria e di aspetti pratici operativi d'ufficio.

Il R.A.F. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, qualora all'ordine del giorno vi siano argomenti riguardanti la strategia ed il funzionamento del consorzio, svolgendo, ove richiesto, la funzione di segretario delle sedute.

Il ruolo, le competenze ed il rapporto di lavoro tra il R.A.F.



ed il consorzio sono disciplinati dal Regolamento interno del Consorzio.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art.35) CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i consorziati ovvero tra i consorziati ed il consorzio che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile e l'interpretazione, l'esecuzione e la validità dello statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Art.36) SCIoglimento

Il consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto consortile o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per deliberazione dell'assemblea;
- e) per le altre cause previste dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi, e deve convocare, negli stessi termini, l'assemblea dei consorziati, affinché quest'ultima nomini uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori stessi;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza del consorzio;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

Art.37) NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme del codice civile in materia di consorzi, nonché a quelle in materia di società a responsabilità limitata, qualora compatibili. F.to:RAFFAELE AMORE N.Q..

AMBROGIO ROMANO NOTAIO SIGILLO